

Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 agosto 2005¹ sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un'unità dell'Amministrazione federale o da una commissione parlamentare (autorità competente secondo l'articolo 5 cpv. 1 e 2 LCo).

Art. 2

Abrogato

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Pianificazione e coordinamento

Art. 3 Pianificazione
(art. 6 LCo)

Le autorità responsabili per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l'aggiornano regolarmente.

Art. 4 Coordinamento
(art. 5 cpv. 3 LCo)

¹ Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle consultazioni da loro previste; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l'invio dei pareri.

² La Cancelleria federale assicura il coordinamento temporale delle consultazioni.

RS

¹ RS 172.061.1

Art. 4a Consultazione della Cancelleria federale

¹ L'autorità responsabile sottopone per tempo il progetto alla Cancelleria federale per consultazione, prima di indire la procedura di consultazione.

² Essa consulta la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell'articolo 3a LCo.

Art. 5 cpv. 2

² Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste, che aggiorna e rende accessibile al pubblico.

Art. 6 Obbligo di motivare

¹ Nella proposta al Consiglio federale per l'indizione di una procedura di consultazione, il dipartimento o la Cancelleria federale indicano in particolare il motivo per cui:

- a. la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l'articolo 3 capoverso 1 LCo;
- b. se del caso, occorre eccezionalmente derogare al termine di cui all'articolo 7 capoverso 3 LCo.

² Il capoverso 1 si applica per analogia alle consultazioni che non sono indette dal Consiglio federale.

Art. 7 Entità e lingua della documentazione

¹ La documentazione comprende:

- a. il progetto da porre in consultazione;
- b. il rapporto esplicativo;
- c. le lettere d'informazione per i destinatari;
- d. l'elenco dei destinatari.

² Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali. Per i trattati internazionali, il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono, in casi urgenti, essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali.

³ Per le consultazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2 LCo, il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali, segnatamente se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.

Art. 8 Rapporto esplicativo

¹ Il rapporto esplicativo dà una visione d'insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.

² Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.

³ Contiene spiegazioni e, se del caso, questioni rivolte ai destinatari in relazione all'attuazione, riguardanti in particolare:

- a. le ripercussioni sul personale, sull'organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b. la necessità di coordinare la pianificazione dell'attuazione con gli organi preposti all'esecuzione;
- c. il tempo necessario per l'attuazione nei Cantoni e nei Comuni.

⁴ Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.

Art. 9 Lettera d'informazione ai destinatari

¹ La lettera d'informazione ai destinatari della consultazione contiene:

- a. un rimando alla decisione di indire la consultazione;
- b. l'indicazione del termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;
- c. l'indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.

² La lettera d'informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all'esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni e, se del caso, su questioni relative all'attuazione.

³ La lettera d'informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.

Art. 10 Elenco dei destinatari
(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)

¹ Nell'elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all'articolo 4 capoverso 3 LCo e le cerchie interessate definite dall'autorità responsabile d'intesa con la Cancelleria federale.

² Non vi figurano unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.

Art. 12 Informazione
(art. 5 LCo)

¹ L'autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo che è stato deciso di indire una consultazione.

² La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un'ordinanza.

Art. 13 Comunicazione
(art. 9 cpv. 1 LCo)

¹ La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l'indizione di ogni consultazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 LCo.

² Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso, che rende accessibile al pubblico.

Art. 14 Documentazione
(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

Art. 16 Pubblicazione dei pareri
(art. 9 cpv. 1 LCo)

Scaduto il termine per rispondere, l'autorità responsabile rende accessibili al pubblico i pareri e i verbali conformemente all'articolo 7 capoverso 2 LCo.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... I pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione qualora si tratti di questioni riguardanti l'attuazione o l'esecuzione del diritto federale.

Art. 19, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Allegati alla proposta al Consiglio federale

¹ In allegato alla proposta al Consiglio federale figurano:

Art. 20 Rapporto sui risultati
(art. 8 LCo)

¹ Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore.

² I pareri sulle questioni relative all'attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all'esecuzione sono presentati in un capitolo separato.

³ Il verbale delle sedute di cui all'articolo 7 capoverso 2 LCo è parte integrante del rapporto sui risultati.

Art. 21 Informazione e pubblicazione

¹ Immediatamente dopo la decisione concernente il rapporto sui risultati, l'autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione.

² Immediatamente dopo la decisione, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.

³ Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che rende accessibile al pubblico.

⁴ L'autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione della pubblicazione del rapporto sui risultati.

Titolo prima dell'art. 21a

Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione

Art. 21a

Se, fondandosi sull'articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:

- a. nella proposta di approvazione del progetto interessato;
- b. nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio o nel rapporto della commissione parlamentare.

II

L'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 15a Collaborazione con i Cantoni

Se un progetto della Confederazione riguarda interessi essenziali dei Cantoni, segnatamente se ai Cantoni vengono affidati nuovi compiti esecutivi, il dipartimento competente coinvolge le autorità cantonali o intercantionali competenti come segue:

- a. le informa in merito al progetto;
- b. le invita a designare una delegazione che collaborerà al progetto;
- c. se sul progetto viene svolta una consultazione, le consulta al più tardi al momento di indire la consultazione per chiarire se è necessario svolgere una pianificazione coordinata dell'attuazione.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° XXX 2016.

³ RS 172.010.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova